



# COMUNE DI AMANDOLA

COD. ISTAT 109002

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-03-17 Numero 6

**Oggetto:** MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in seduta di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MARINANGELI ADOLFO	P	DE SANTIS ROBERTO	P
POCHINI GIUSEPPE	P	CUPELLI GIUSEPPE	P
LUPI PIERGIORGIO	P	SACCUTI GIULIO	A
ANNESSI GIOVANNI	P	PERONI ALESSANDRA	A
PICCININI GIACOMO	A	MERCURI NICOLA	P
FIOCCHI NAZZARENO	P	RAPACCI MORIS	A
PALMIERI PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA, anche con funzioni di verbalizzante.

Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

FIOCCHI NAZZARENO  
DE SANTIS ROBERTO  
MERCURI NICOLA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**DATO ATTO** che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato il tributo TARES quale prelievo a copertura TOTALE dei costi del servizio;

**RICHIAMATI** i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**EVIDENZIATO** come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio

europeo “chi inquina paga”. La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**ATTESO** in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**RICHIAMATO** inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici

- ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio comunale n. 33/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI;

**RICHIAMATA**, altresì, la Delibera di Giunta comunale n. 45 del 10.03.2017 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento TARI e formulata relativa proposta al Consiglio comunale;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, approvare le citate modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

**VISTO** lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale con le modifiche indicate;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**ACQUISTO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI:**

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) DI APPROVARE le modifiche al "*Regolamento TARI*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 43 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, in sostituzione del precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2014, e successive modificazioni ed integrazioni:

- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune,
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale;

UDITO l'intervento del Consigliere comunale Nicola Mercuri il quale concorda con l'iniziativa del compostaggio, ma non condivide il passaggio da una percentuale del 20% a 20 Euro fisse che risulta sproporzionata;

SENTITO l'intervento del Consigliere Palmieri Paolo il quale rileva che ad oggi solo 58 utenze hanno richiesto la compostiera e che in tal modo è possibile ammortizzare il costo;

*Terminata la discussione;*

Consiglieri presenti n. 9 - Consiglieri votanti n. 9

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 1 (Mercuri)

### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento TARI", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 43 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e come di seguito riportato nella parte evidenziata;

### TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

#### Art. 24

#### Riduzioni per le utenze domestiche

☉ La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %; (non residenti)

- ⊙ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- ⊙ altre abitazioni a disposizione occupate da soggetti residenti nel territorio comunale : riduzione del 20%
- ⊙ Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
- ⊙ Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione ~~del 20%~~ di € 20,00. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 31/12/ dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso di un apposito strumento idoneo alla produzione del compost.
- ⊙ Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, in sostituzione del precedente regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2014, e successive modificazioni ed integrazioni:
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune,

- ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

Quindi,

CON voti favorevoli n. 8 e Contrari n. 1 (Mercuri)

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4' del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 14-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
Annessi Marisa

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 27-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco  
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA

-----  
-  
=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Prot. n.**

**Amandola, li 07-04-17**

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 07-04-17 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

**Amandola, li 07-04-17**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA**

-----  
-  
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:  
è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**Amandola, li**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA**